



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Dopo aver esperito invano il reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF, rappresentando di aver sottoscritto, in data 26.05.1989, con l'intermediario resistente n. 4 buoni fruttiferi, appartenenti alla serie "Q/P", del valore di Lire 250.000 ciascuno. Riferisce, in particolare che i buoni n. ***3882 e n. ***3883 venivano rimborsati dall'intermediario in data 15.07.2019, mentre i buoni n. ***3881 e n. ***3884 non risultano ancora rimborsati. Rappresenta che la data di emissione dei predetti buoni è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 e che la stampigliatura originaria, posta sul retro del titolo, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986. Riferisce che con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che devono pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Tanto premesso, parte ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe liquidato (ed offerto per i buoni ancora non rimborsati) una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili. Chiede, pertanto, all'ABF di condannare l'intermediario a corrispondergli la somma a suo dire corretta, oltre euro 500,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che i buoni oggetto del presente procedimento sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della



precedente serie, su cui sono stati apposti, sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P), mentre sul retro il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato. In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso, atteso che:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Sulla base di tali premesse, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso dall'intermediario convenuto ed in particolare se tale titolo debba essere rimborsato secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti e dal tenore delle difese delle parti risulta incontestato che i buoni controversi appartengano tutti alla serie "Q/P" e che siano stati emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto.

Orbene, sui criteri di liquidazione dei titoli *de quibus* si richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali, avallato dal Collegio di coordinamento n. 6663/2014, secondo il quale il valore d'incasso del buono oggetto di controversia deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, ma piuttosto sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986 (in questo senso anche Collegio di Roma n. 526/18).

Si è dunque in presenza di una eterointegrazione normativa nella disciplina regolatrice del titolo in esame, ritenuta peraltro legittima secondo il costante orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ammesso l'integrazione extratestuale del rapporto per effetto di decreti ministeriali di modifica di tassi di rendimento successivi alle date di emissione dei titoli, precisando peraltro che i buoni fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156/73 non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione (in questo senso Cass. Civ. SS.UU., n. 13979/2007).

Anche i Collegi ABF si sono pronunciati, ormai in maniera consolidata, nel solco della giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l'eterointegrazione del contratto rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento dell'emissione del titolo (cfr. Collegio di Milano, n. 2045/17 e Collegio di Roma, n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

11418/16 a cui ha aderito anche il Collegio di Bologna, n. 5357/17 e n. 5215/17).

Ciò posto, parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo dello stesso, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Orbene, benché i buoni in esame appartengano alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze sulla eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Quanto sopra, anche in considerazione dell'opinione costante dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata"*.

Per queste ragioni, in parziale accoglimento del ricorso, l'intermediario dovrà riconoscere al cliente, per tutti i buoni oggetto del presente procedimento, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto oltre interessi legali dal reclamo. Va, infatti, disattesa la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, data la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, per tutti i buoni di cui in controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 20333 del 16 novembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI